



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

### COMUNICATO UFFICIALE N° 118 DEL 7 MARZO 2017

#### 1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 6 marzo 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

- Avv. Luigi COMBARIATI PRESIDENTE;
- Avv. Maurizio RODINO' COMPONENTE;
- Avv. Carlo ROTUNDO COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

#### **RECLAMO n.75 della Società A.S.D. SPEZZANO ALBANESE**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.107 del 09.02.2017(punizione sportiva della perdita della gara *Crescendo – Spezzano Albanese del 5.2.2017 Campionato Regionale Calcio a 5 Femminile*, inibizione del dirigente TALARICO Luca fino al 08.03.2017, squalifica della calciatrice NELAJ Era per UNA gara effettiva).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVATO

che il reclamo è inammissibile poiche':

- 1) è sottoscritto da soggetto inibito (art.19,comma 2, lettera a del C.G.S.);
- 2) la sanzione comminata al soggetto che ha sottoscritto il reclamo non è impugnabile perché inferiore ad un mese (art.45, comma 3, lettera b del C.G.S.);
- 3) non vi è prova della trasmissione del reclamo alla società controinteressata quanto alla questione relativa alla perdita della gara (art.46, comma 5 del C.G.S.).

P.Q.M.

dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.

#### **RECLAMO n. 76 del Sig.GRECO Umberto (tesserato della A.S.D. Dominantefootballclub2000)**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.74 del 16.02.2017 ( squalifica fino al 17.11.2017con l'applicazione a carico della Società delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata alla natura e alla entità dei fatti accertati avendo lo stesso determinato l'entità della sanzione in relazione ai fatti descritti nel rapporto arbitrale circa l'occasionalità del colpo inferto dal calciatore;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO n. 77 del Sig.GATTO Carmelo (tesserato della A.S.D. Cardeto Calcio)**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.74 del 16.02.2017 ( squalifica fino al 17.02.2021, con l'applicazione a carico della Società delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il legale del reclamante;

ritenuto che dalla documentazione agli atti risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;

considerato inoltre che, come da certificazione medica prodotta, l'aggressione ai danni del direttore di gara ha comportato conseguenze lesive di indubbia gravità che richiedono intervento chirurgico;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi

---

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA IL 7 MARZO 2017

---